MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE E DISPOSIZIONI PER DEFINIRE LE RELATIVE PENDENZE

Art. 7

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e agli articoli 1, ultimo comma, 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come modificati dagli articoli 2 e 3, si applicano, se piu' favorevoli, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che per i periodi d'imposta ai quali le violazioni si riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'articolo 8.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, non più in vigore dal 17 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-decreto-legge-10-luglio-1982-n-429-convertito-con/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it